



CONVENZIONE

**PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI COMPITI E ATTIVITA'
DI GESTIONE DEL PERSONALE**

TRA

**I COMUNI DI COLLECCHIO, FELINO, MONTECHIARUGOLO
SALA BAGANZA E TRAVERSETOLO**

E

L'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

DAL 1° AGOSTO 2012



Collecchio, 28 luglio 2012

INDICE

ART. 1 – OGGETTO	
ART. 2 – CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI	
ART. 3 – FUNZIONI E COMPITI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DEI SINGOLI COMUNI	
ART. 4 – AMBITO TERRITORIALE	
ART. 5 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI	
ART. 6 – PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI.....	
ART. 7 – PERSONALE	
ART. 8 – DURATA E RECESSO	
ART. 9 – RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE	
ART. 10 – PATRIMONIO DELL'UNIONE	
ART. 11 – TUTELA DEI DATI E SICUREZZA	
ART. 12 – CONTROVERSIE	
ART. 13 – NORMA DI RINVIO	
ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI	

~~~~~

## **OGGETTO: CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI COMPITI E ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PERSONALE.**

L'anno **duemiladodici**, addì **ventotto** del mese di **luglio** presso la sede municipale del Comune di Collecchio in Viale Libertà n. 3, con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,

### **TRA**

**IL COMUNE DI COLLECCHIO** in persona del **Sindaco Paolo Bianchi** domiciliato per la sua carica presso il Comune di Collecchio, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della delibera consiliare n. 57 del 19 luglio 2012 (C.F. - P. IVA 00168090348);

**IL COMUNE DI FELINO** in persona del **Sindaco Barbara Lori** domiciliato per la sua carica presso il Comune di Felino, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della delibera consiliare n. 38 del 26 luglio 2012 (C.F. - P. IVA 00202030342);

**IL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO** in persona del **Sindaco Luigi Buriola** domiciliato per la sua carica presso il Comune di Montechiarugolo, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della delibera consiliare n. 47 del 24 luglio 2012 (C.F. - P. IVA 00232820340);

**IL COMUNE DI SALA BAGANZA** in persona del **Sindaco Cristina Merusi** domiciliato per la sua carica presso il Comune di Sala Baganza, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della delibera consiliare n. 33 del 25 luglio 2012 (C.F. - P. IVA 00442530341);

**IL COMUNE DI TRAVERSETOLO** in persona del **Sindaco Ginetto Mari** domiciliato per la sua carica presso il Comune di Traversetolo, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della delibera consiliare n. 55 del 26 luglio 2012 (C.F. - P. IVA 00220040349);

### **E**

**L'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE** costituita in data 16/12/2008 e rappresentata dal **Presidente pro-tempore Luigi Buriola** nato a Montechiarugolo il 16/01/1965, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione a Collecchio - Viale Libertà n. 3, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione n. 13 del 27 luglio 2012 (C.F. - P.IVA 02511960342);

#### **PREMESSO che:**

- in data 16 Dicembre 2008 è stata costituita l'Unione Pedemontana Parmense;
- i citati Comuni aderenti alla Unione Pedemontana Parmense hanno espresso la volontà di gestire in forma associata mediante conferimento alla medesima, le funzioni, i compiti e le attività relative al servizio personale, con le deliberazioni consiliari soprarichiamate, tutte esecutive ai sensi di legge;
- con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

**Tutto ciò premesso**, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

#### **ART. 1 – OGGETTO**

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000, degli articoli 10 e 11 della L.R. 10/08, nonché dell'articolo 8 dello Statuto dell'Unione, ha per oggetto il conferimento all'Unione di funzioni, compiti e attività relativi all'amministrazione e gestione del personale.

2. La gestione unica delle succitate funzioni, meglio di seguito specificate, persegue l'obiettivo dell'ottimale svolgimento delle medesime sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità.

## **ART. 2 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI**

1. L'ufficio personale unificato assicura l'esercizio di tutte le funzioni legate alla gestione del trattamento economico e giuridico dei dipendenti, elencate come segue a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Retribuzione del personale e adempimenti connessi;
- Previdenza e contributi;
- Stato giuridico;
- Elaborazione di un piano formativo in forma unitaria per la generalità dei dipendenti ad eccezione di quella legata a specificità territoriali, come presenza di parco regionale (Sala Baganza e Collecchio), termalismo (Montechiarugolo), attività mercatale (Traversetolo);
- Gestione procedure selettive dall'esterno;
- Reclutamento e attivazione rapporti di lavoro subordinato o flessibile;
- Gestione delle vicende e sospensioni del rapporto di lavoro
- Mobilità e sviluppo professionale
- Procedimenti disciplinari e contenzioso del lavoro
- Supporto alle Amministrazioni nella redazione dei documenti di programmazione strategica delle risorse umane (dotazione organica, piani occupazionali, ecc)
- Supporto alla contrattazione decentrata, tendente alla progressiva armonizzazione dei contratti decentrati in essere.
- Altri adempimenti connessi alle funzioni di cui ai punti precedenti.

2. Le determinazioni gestionali in ordine all'applicazione degli istituti normativi e contrattuali, non rimesse alla contrattazione collettiva e che non richiedono apprezzamento discrezionale da parte del datore di lavoro, sono adottate dall'Ufficio Unico e sono direttamente applicabili nei confronti del personale dell'Unione e dei Comuni, senza necessità di ulteriori atti di adozione da parte degli Enti di appartenenza. Gli atti saranno resi noti al personale mediante intranet e/o similari.

## **ART. 3 - FUNZIONI E COMPITI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DEI SINGOLI COMUNI**

1. Nel rispetto delle prerogative di legge o dei Contratti Collettivi di Lavoro, appartengono alla competenza degli organi di direzione politica o dei dirigenti/responsabili dei Comuni aderenti all'Unione, nella loro qualità di "datore di lavoro", le politiche di gestione del personale e l'adozione dei correlati atti decisionali d'impegno e di disposizione delle risorse finanziarie ed umane possedute, come i regolamenti di organizzazione, le dotazioni organiche, il piano dei fabbisogni, la stipula dei CCDI, le progressioni, gli incarichi di posizione organizzativa, la valutazione dei dipendenti.

2. Resta in ogni caso l'obbligo del Servizio Unico, in merito alle competenze di cui al presente articolo, di fornire ai Comuni l'assistenza e il supporto sotto il profilo giuridico e contabile e la necessaria consulenza anche nella redazione degli atti.

3. I Comuni individuano un referente comunale con il quale il Responsabile del Servizio Unico intrattiene i rapporti di natura operativa derivanti dalla presente convenzione.

## **ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE**

1. L'ambito territoriale per la gestione unica del servizio in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

2. L'ufficio unico avrà sede centrale presso il Comune di Traversetolo con sportelli di front-office in ogni Comune.

## **ART. 5 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Ai sensi dell'art 11 della Legge Regionale n° 10/08 il conferimento all'Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui all'art. 2 della presente convenzione è integrale, senza che residuino in capo al Comune attività amministrative e compiti riferibili alle stesse funzioni.
2. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un ufficio unico, la cui struttura organizzativa viene approvata dalla Giunta e adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia, , ovvero mediante le altre forme previste dallo Statuto dell'Unione.
3. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al successivo art.9.

## **ART. 6 - PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI**

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di raccordo con i singoli Comuni, il Responsabile del servizio fornisce ai referenti comunali le informazioni in merito agli aspetti organizzativi della gestione ovvero riguardanti novità contrattuali o legislative, con cadenza almeno trimestrale.

## **ART. 7 – PERSONALE**

1. Con atto di Giunta, l'Unione definisce la dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.
2. Nello svolgimento delle attività conferite, l'Unione si avvale, di norma, di proprio personale dipendente a tempo indeterminato/determinato e delle forme flessibili di lavoro previste dalla normativa qualora se ne ravvisi l'opportunità/necessità.
3. A tale fine gli Enti aderenti alla presente convenzione si impegnano ad attivare le procedure di trasferimento diretto del personale già impiegato ed assegnato esclusivamente presso il servizio da unire, secondo la disciplina dell'art. 31 D.Lgs 165/2001 "*Passaggio di dipendenti per effetto del trasferimento di attività*", e nel rispetto delle procedure di concertazione sindacale. Ogni Comune individuerà il personale già impegnato ed assegnato parzialmente presso il servizio personale da comandare al servizio unico.

## **ART. 8 – DURATA E RECESSO**

1. La durata della convenzione è a tempo indeterminato.
2. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di aprile di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell' anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede d'intesa con l'Unione a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.
3. L'Unione, con la delibera consigliare di presa d'atto del recesso, verifica il permanere delle condizioni necessarie ai fini del permanere della gestione unica della funzione e del servizio.
4. La reinternalizzazione del servizio da parte di un Comune comporterà la ricollocazione del personale trasferito nella propria dotazione organica nel rispetto delle legislazione e dei vincoli finanziari al tempo esistenti.

## **ART. 9 - RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE**

1. L'Unione ha autonomia finanziaria ed approva e gestisce il proprio bilancio secondo la normativa vigente.
2. I Comuni aderenti alla convenzione partecipano alla copertura delle spese complessive dell'Unione in base ai seguenti criteri:

- a) Le spese imputate al servizio personale verranno ripartire tra tutti i Comuni aderenti all'Unione in misura proporzionale alle buste paga/cedolini emessi per ciascun Comune durante il secondo anno precedente a quello di riferimento;
- b) Le spese generali di funzionamento rilevabili all'interno del servizio personale vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti all'Unione, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. (es: noleggio fotocopiatore, spese di gestione dell'ufficio).

#### **ART. 10 – PATRIMONIO DELL'UNIONE**

1. I Comuni aderenti alla convenzione si impegnano a trasferire, a titolo gratuito, all'Unione tutte le attrezzature ed i beni mobili necessari allo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.
2. L'Unione pertanto costituirà un proprio patrimonio iniziale e provvederà all'aggiornamento dello stesso e dei relativi inventari.

#### **ART. 11 – TUTELA DEI DATI E SICUREZZA**

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato anche ubicati presso uffici diversi dall'ufficio individuato come sede centrale dell'ufficio unico, devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.
4. L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio Unico per i provvedimenti tecnici di competenza.

#### **ART. 12 – CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione anche con l'ausilio di elementi tecnici
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

#### **ART. 13 – NORMA DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

#### **ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco di Collecchio**

---

**Il Sindaco di Felino**

---

**Il Sindaco di Montechiarugolo**

---

**Il Sindaco di Sala Baganza**

---

**Il Sindaco di Traversetolo**

---

**Il Presidente dell'Unione Pedemontana Parmense**

---